

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

Numero della delibera	1695
Data della delibera	05-11-2021
Oggetto	Anticorruzione
Contenuto	Approvazione del “Regolamento in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis, del D.Lgs. 165/2001 (c.d. Whistleblowing)”

Dipartimento	DIREZIONE AMMINISTRATIVA AZIENDALE
Direttore Dipartimento	PESCINI LORENZO
Struttura	SOC AFFARI GENERALI
Direttore della Struttura	CARLINI LUCIA
Responsabile del procedimento	CARLINI LUCIA

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto
A	34	Regolamento in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis, del D.Lgs. 165/2001 (c.d. Whistleblowing)

“documento firmato digitalmente”

IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019)

Vista la Legge Regionale n. 84/2015 recante “*Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005*”;

Vista la delibera del DG n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Richiamati:

- il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;
- la Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 e s.m.i.;
- la Legge 30 novembre 2017, n. 179;
- l’Art. 54-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e s.m.i.;
- il Regolamento UE 2016/679;
- la Delibera ANAC n. 469 del 9 giugno 2021 «Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)»;
- **Dato atto** delle deliberazioni del D.G. AUSL Toscana Centro:
- n. 481 del 02.04.2021 con la quale è stato adottato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021-2023 (PTPCT 2021-2023);
- n. 857 del 11.06.2021 con la quale è stato nominato il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’Azienda USL Toscana Centro (RPCT);

Preso atto che:

- il PTPCT 2021-2023 di cui deliberazione 481/2021 avanti citata, al paragrafo 4.3, definisce una procedura per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro e per l’inoltro e la gestione delle stesse segnalazioni, ai sensi dell’art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001;

Considerato che:

- la Legge 30 novembre 2017, n. 179 prevede che ciascuna pubblica amministrazione si doti di procedure per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro e per l’inoltro e la gestione delle stesse segnalazioni, ai sensi dell’art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001;
- in base all’art. 1, comma 5 della stessa Legge 179/2017, le procedure di cui al punto precedente devono essere conformi alle linee guida adottate dall’ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
- con Delibera n. 469 del 9 giugno 2021 l’ANAC ha adottato le «Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis, del D.Lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)»;

Ritenuto di dover aggiornare, per quanto sopra esposto, la propria procedura per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro e per l’inoltro e la gestione delle stesse segnalazioni, in conformità all’art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001 e alle linee guida in materia, approvate con Delibera ANAC n. 469 del 9 giugno 2021;

Dato atto ancora che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ha provveduto alla stesura del “Regolamento in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)” di cui all’allegato A), che definisce procedure conformi alle linee guida adottate con Delibera ANAC n. 469 del 9 giugno 2021.

Rilevata la delicatezza degli diversi aspetti della privacy e della riservatezza coinvolti nel trattamento delle segnalazioni di illeciti e per la tutela del segnalante, nonché alla luce dell’evoluzione della normativa in materia di trattamento dei dati personali, la bozza del su menzionato Regolamento è stata inviata alla struttura competente al fine di acquisirne opportuno parere e aggiornamento, documentazione agli atti d’ufficio, relativamente ad alcuni articoli dello stesso specificatamente riguardanti i predetti aspetti;

Rilevato inoltre:

- che il Regolamento riportato nell’allegato A) stabilisce diverse modalità di inoltro della segnalazione di illeciti, tra le quali, anche quella attraverso piattaforma informatica, in linea con i contenuti delle linee guida ANAC avanti citate;
- che la necessità della realizzazione di tale piattaforma informatica è stato oggetto d’incontro la Posizione Organizzativa della SOC Progetti Tecnologici, documentazione agli atti d’ufficio.

Ritenuto ancora:

- di dover procedere per quanto sopra esposto all’adozione della deliberazione di approvazione del “Regolamento in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis, del D.Lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)” riportato nell’allegato A) al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;
- di stabilire che il regolamento di cui all’allegato A) al presente provvedimento sostituisce ogni procedura o disposizione precedentemente applicata qualora incompatibile con quanto in esso contenuto, compreso quanto previsto nel paragrafo 4.3, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021 – 2023 (PTPCT) di cui a delibera del D.G. AUSL Toscana Centro n. 481 del 02.04.2021;
- di dare mandato alla struttura SOC Progetti Tecnologici di individuare e attivare una piattaforma informatica per la gestione delle segnalazioni di illeciti conforme ai requisiti contenuti nella linee guida ANAC adottate con Delibera n. 469 del 9 giugno 2021 e richiamate nel Regolamento di cui all’allegato A);

Ritenuto infine di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile stante l’urgenza e l’importanza di procedere all’adozione di procedure per la tutela dei segnalanti e per l’inoltro e la gestione delle segnalazioni, in conformità alle linee guida approvate dall’ANAC;

Preso atto che il Direttore che il Direttore della SOC Affari Generali nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica e amministrativa e la legittimità e congruenza dell’atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l’istruttoria effettuata a cura del Responsabile del procedimento dr.ssa Lucia Carlini , direttore SOC Affari Generali;

Su proposta del Direttore della SOC Affari Generali;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali ;

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa:

- 1) **di approvare** il “Regolamento in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis, del D.Lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)” riportato nell’allegato A) al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;
- 2) **di stabilire** che il regolamento di cui all’allegato A) al presente provvedimento sostituisce ogni procedura o disposizione precedentemente applicata qualora incompatibile con quanto in esso contenuto, compreso quanto previsto nel paragrafo 4.3, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021 – 2023 (PTPCT) di cui a delibera del D.G. AUSL Toscana Centro n. 481 del 02.04.2021
- 3) **di dare mandato** alla struttura SOC Progetti Tecnologici di individuare e attivare una piattaforma informatica per la gestione delle segnalazioni di illeciti conforme ai requisiti contenuti nella linee guida ANAC adottate con Delibera n. 469 del 9 giugno 2021 e richiamate nel Regolamento di cui all’allegato A);
- 4) **di trasmettere** la presente deliberazione, a cura del responsabile del procedimento a tutti i Direttori di Dipartimento, allo Staff Direzione aziendale e allo Staff Direzione sanitaria e in particolare, al Direttore delle Risorse Umane per la comunicazione alle Organizzazioni Sindacali del Comparto e della Dirigenza;
- 5) **di trasmettere** ancora la presente deliberazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’art. 42, comma 2, della L.R.T. n. 40/2005. e ss.mm.ii;
- 6) **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile per le motivazioni espresse in narrativa ai sensi dell’art. 42, comma 4, della L.R.T. n. 40/2005. e ss.mm.ii;
- 7) **di pubblicare** sull’albo on-line ai sensi dell’art. 42, comma 2, della L.R.T. n. 40/2005. e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Paolo Morello Marchese)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Lorenzo Pescini)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Emanuele Gori)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
(Dr.ssa Rossella Boldrini)

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEGLI AUTORI DI
SEGNALAZIONI DI REATI O IRREGOLARITÀ DI CUI SIANO VENUTI
A CONOSCENZA IN RAGIONE DI UN RAPPORTO DI LAVORO, AI
SENSI DELL'ART. 54-BIS, DEL D.LGS. 165/2001
(C.D. WHISTLEBLOWING)**

INDICE

INDICE.....	2
PREMESSA.....	3
RIFERIMENTI NORMATIVI.....	4
DEFINIZIONI.....	5
SEZIONE 1 - LE SEGNALAZIONI.....	6
Art. 1 - Premessa.....	6
Art. 2 - Oggetto.....	6
Art. 3 - Ambito soggettivo.....	6
Art. 4 - Requisiti delle segnalazioni.....	6
Art. 5 - Destinatari della segnalazione.....	6
Art. 6 - Definizione di condotte illecite.....	7
Art. 7 - Il nesso con il rapporto di lavoro.....	7
Art. 8 - Contenuto della segnalazione.....	7
SEZIONE 2 – GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI.....	9
Art. 9 - Invio e ricezione delle segnalazioni.....	9
Art. 10 - Esame preliminare della segnalazione.....	10
Art. 11 - Istruttoria della segnalazione.....	10
Art. 12 - Misure di prevenzione.....	11
SEZIONE 3 – TUTELA DEL SEGNALANTE.....	12
Art. 13 - Tutele garantite al segnalante e relative condizioni.....	12
Art. 14 - Tutela della riservatezza.....	12
Art. 15 - Tutele da misure discriminatorie e ritorsive.....	13
Art. 16 - Giusta causa di rivelazione di notizie coperte da segreto.....	13
SEZIONE 3 – DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE.....	15
Art. 17 - Informazione e formazione.....	15
Art. 18 - Disposizioni sul trattamento dei dati personali.....	15
Art. 19 - Procedura informatizzata.....	16
Art. 20 - Entrata in vigore e forme di pubblicità.....	17
Art. 21 - Abrogazioni.....	18
Art. 22 - Norma di rinvio.....	18
ALLEGATO 1 – MODULO PER LA SEGNALAZIONE.....	19
ALLEGATO 2 – ADDENDUM ALL’INFORMATIVA.....	34

PREMESSA

La segnalazione di illeciti è stata introdotta nel nostro ordinamento dalla Legge 190 del 2012, con la finalità di rendere effettiva la tutela dell'integrità delle Pubbliche Amministrazioni attraverso la denuncia di chi ha la possibilità di conoscere condotte illecite poste in essere sul luogo di lavoro.

La segnalazione di illeciti è uno degli strumenti, insieme al PTPCT, il Codice di comportamento, ecc., volti ad evitare il compimento di illeciti e provvedere alla corretta gestione e tutela dei beni pubblici e delle risorse affidate ai pubblici funzionari, a presidio dell'interesse collettivo.

La Legge 190/2012, con l'introduzione dell'articolo 54-bis al D.Lgs. 165/2001, ha previsto che il pubblico dipendente che denuncia condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria diretta o indiretta avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Successivamente, la Legge 179/2017 ha introdotto disposizioni più specifiche di completamento dell'istituto ampliandone le tutele, riscrivendo l'art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001 e prevedendo, oltre la tutela del dipendente, anche quella del collaboratore che segnala illeciti nel settore privato ed ha integrato la disciplina in materia di obbligo del segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale.

Il presente regolamento disciplina le modalità per la segnalazione all'Azienda delle condotte illecite, per la gestione delle stesse da parte di tutti i soggetti aziendali coinvolti e per garantire la tutela del segnalante prevista dalla legge.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.** «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.»
- Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 e s.m.i.** «Disciplina del servizio sanitario regionale»
- Legge 30 novembre 2017, n. 179** «Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato»
- Art. 54-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.** «Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti»
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i.** «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»
- D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.** «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»
- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.** «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.»
- D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e s.m.i.** «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»
- Regolamento UE 2016/679** «Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»
- Delibera ANAC n. 469 del 9 giugno 2021** «Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)»

DEFINIZIONI

ANAC	Autorità Nazionale Anticorruzione
PNA	Piano Nazionale Anticorruzione
DFP	Dipartimento della Funzione pubblica
PTPCT	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
RPCT	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
Segnalante	Dipendente pubblico (e assimilati) che invia una segnalazione di illeciti (c.d. whistleblower)
Whistleblowing	Istituto di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti previsto dall'art. 54-bis D.Lgs. 165 del 2001
Azienda	Azienda USL Toscana Centro
Istruttore	Soggetto della struttura di supporto del RPCT coinvolto nell'istruttoria della segnalazione.
Custode delle identità	Soggetto individuato dall'amministrazione che consente al RPCT di accedere all'identità del segnalante. Tale ruolo può anche coincidere con quello di RPCT.
Codice di comportamento	Delibera del DG n.1358 del 16/09/2016 codice di comportamento della Azienda USL Toscana Centro

SEZIONE 1 - LE SEGNALAZIONI

Art. 1 - Premessa

1.1 Tutto quanto riportato in premessa fa parte integrante del presente regolamento.

Art. 2 - Oggetto

2.1 Il presente regolamento, in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001 e alle indicazioni contenute nella Delibera ANAC n. 469 del 9 giugno 2021, definisce i criteri e le modalità per garantire la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro.

Art. 3 – Ambito soggettivo

3.1 I soggetti che possono inoltrare le segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, di cui all'art. 54-bis, del D.Lgs. 165/2001, sono i seguenti:

- Dipendenti a tempo determinato o indeterminato dell'Azienda¹;
- Dipendenti di altre amministrazioni pubbliche che prestano servizio presso l'Azienda in posizione di comando, distacco o situazioni analoghe;
- Lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Azienda.

Art. 4 – Requisiti delle segnalazioni

4.1 La segnalazione deve avere i seguenti requisiti perché al segnalante si possa accordare la tutela prevista dall'art. 54-bis, del D.Lgs. 165/2001:

- La segnalazione deve essere inviata ad uno dei soggetti richiamati all'art. 5 del presente regolamento;
- Il segnalante deve essere uno dei soggetti richiamati dall'art. 3 del presente regolamento;
- La segnalazione deve avere ad oggetto "condotte illecite" e deve essere effettuata "nell'interesse all'integrità dell'Azienda" come specificato all'art. 6 del presente regolamento;
- Il segnalante deve essere venuto a conoscenza di tali condotte illecite "in ragione del proprio rapporto di lavoro" come specificato all'art. 7 del presente regolamento .

4.2 La segnalazione deve avere le caratteristiche previste all'art. 8 del presente regolamento.

Art. 5 - Destinatari della segnalazione

5.1 Le segnalazioni possono essere inviate a: RPCT, ANAC, Autorità Giudiziaria e/o Contabile.

5.2 Per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio che hanno l'obbligo di denuncia, in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 del Codice di Procedura Penale e degli artt. 361 e 362 del Codice Penale, la segnalazione indirizzata al RPCT ed ad ANAC, non sostituisce, laddove ne ricorrano i presupposti, quella all'Autorità Giudiziaria.

¹ La formulazione letterale dell'art. 54-bis, c.2 del D.Lgs. 165/2001, come confermato dalle Linee guida ANAC n. 469/2021, non consente di estendere la disciplina ad altri soggetti esterni o interni, anche se svolgono un'attività lavorativa in favore dell'Azienda (ad es., stagisti, tirocinanti, ecc.).

5.3 Nel caso in cui la segnalazione indirizzata all'Azienda pervenga ad un soggetto diverso dal RPCT (ad esempio superiore gerarchico, dirigente o funzionario) tale soggetto non deve prenderne visione e deve avvertire il segnalante che la stessa segnalazione, per poter usufruire della tutela prevista dall'art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001, deve essere esclusivamente inoltrata ai soggetti preposti indicati nel presente articolo.

Art. 6 – Definizione di condotte illecite

6.1 La condotta illecita² oggetto della segnalazione può ricomprendere:

- Illeciti penali, civili e amministrativi e irregolarità nella gestione o organizzazione dell'attività dell'Azienda dovute al non corretto esercizio delle funzioni pubbliche attribuite;
- Tutti i delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del Codice Penale, ma anche tutte le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontrino comportamenti impropri di un funzionario pubblico che, anche al fine di curare un interesse proprio o di terzi, assuma o concorra all'adozione di una decisione che devia dalla cura imparziale dell'interesse pubblico;
- Almeno per alcune fattispecie di rilievo penale, anche la configurazione del tentativo, ove ne sia prevista la punibilità. Possono pertanto formare oggetto di segnalazione attività illecite non ancora compiute ma che il segnalante ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi precisi e concordanti.

6.2 La condotta illecita deve essere segnalata nell'interesse dell'integrità dell'Azienda con l'obiettivo di valorizzare l'etica e l'integrità nella Pubblica Amministrazione per dare prestigio, autorevolezza e credibilità, rafforzando i principi di legalità e buon andamento cui deve ispirarsi l'azione amministrativa³.

6.3 La condotta illecita non deve riguardare esclusivamente l'interesse del segnalante ed a tal fine si precisa che le lamentele di carattere personale, come contestazioni, rivendicazioni o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con i superiori gerarchici o i colleghi, non possono generalmente essere prese in considerazione.

Art. 7 - Il nesso con il rapporto di lavoro

7.1 Le condotte illecite segnalate devono riguardare situazioni, fatti, circostanze, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza «in ragione del rapporto di lavoro» come, ad esempio, fatti appresi in virtù dell'ufficio rivestito e notizie acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, sia pure in modo casuale. Lo stesso ragionamento si applica in analogia ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese che realizzano opere in favore dell'Azienda.

Art. 8 - Contenuto della segnalazione

8.1 La segnalazione deve essere circostanziata in maniera tale da consentire un'analisi dettagliata delle condotte illecite denunciate con particolare attenzione a:

- Le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- La descrizione del fatto;
- Le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

² A titolo meramente esemplificativo si possono considerare condotte illecite casi di sprechi, nepotismo, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedurali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro.

³ Il contenuto del fatto segnalato, ad esempio, deve presentare elementi dai quali sia chiaramente desumibile una lesione, un pregiudizio, un ostacolo, un'alterazione del corretto ed imparziale svolgimento di un'attività o di un servizio pubblico o per il pubblico, anche sotto il profilo della credibilità e dell'immagine dell'amministrazione.

8.2 La segnalazione può essere integrata con qualsiasi elemento a supporto della fondatezza della stessa come ad esempio:

- Documenti relativi ai fatti oggetto di segnalazione;
- Nominativi di soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

8.3 Al fine di facilitare il segnalante, l'Azienda ha predisposto un modello per la segnalazione allegato al presente regolamento (Allegato 1). Tuttavia, saranno prese in considerazione anche le segnalazioni pervenute al RPCT in forma diversa.

8.4 Le segnalazioni anonime sono prese in considerazione dal RPCT solo se circostanziate in maniera adeguata e rese con particolari tali da fare emergere fatti e situazioni in relazione a contesti determinati.

SEZIONE 2 – GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Art. 9 - Invio e ricezione delle segnalazioni

9.1 Le segnalazioni possono essere inviate con una delle seguenti modalità:

- **Piattaforma informatica:**

La segnalazione di illecito può essere inviata compilando il format presente nella piattaforma informatica presente sul sito aziendale nella sezione “Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Whistleblowing” dopo aver preso visione della informativa sul trattamento dei dati personali.

Il segnalante, al termine dell’invio, riceve un codice che gli permette di accedere al sistema, verificare lo stato di avanzamento della gestione della segnalazione e dialogare con l’RPCT.

La segnalazione è protocollata dal sistema, crittografata e inviata direttamente al RPCT, separata dall’identità del segnalante.

- **Posta elettronica:**

Il segnalante deve compilare il modulo allegato al presente regolamento (Allegato 1) reperibile sul sito aziendale nella sezione “Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Whistleblowing” dopo aver preso visione della informativa sul trattamento dei dati personali ivi presente.

Per usufruire della tutela prevista dalla Legge, il segnalante deve inviare il modulo e gli eventuali allegati all’indirizzo whistleblowing@uslcentro.toscana.it avendo cura di indicare nell’oggetto “Riservato – Whistleblowing”.

Si consiglia di inviare la segnalazione all’interno di un allegato criptato e di inviare la password utilizzata per la cifratura all’RPCT con canali alternativi (p.e. telefono, SMS, servizi di messaggistica, etc.).

Il RPCT provvede a protocollare la segnalazione su un registro dedicato.

- **Posta tradizionale:**

Il segnalante deve compilare il modulo allegato al presente regolamento (Allegato 1) reperibile sul sito aziendale nella sezione “Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Whistleblowing” dopo aver preso visione della informativa sul trattamento dei dati personali ivi presente.

Per usufruire della tutela prevista dalla Legge, il segnalante deve inviare il modulo e gli eventuali allegati all’interno di una busta sigillata, all’indirizzo “Azienda USL Toscana Centro, Piazza Santa Maria Nuova n.1 – Firenze, Ufficio Anticorruzione”, avendo cura di indicare sulla busta “Riservato – Whistleblowing” senza ulteriori informazioni (es. mittente).

Il RPCT provvede a protocollare la segnalazione su un registro dedicato.

- **Di persona:**

Il segnalante deve compilare il modulo allegato al presente regolamento (Allegato 1) reperibile sul sito aziendale nella sezione “Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Whistleblowing” dopo aver preso visione della informativa sul trattamento dei dati personali ivi presente.

Per usufruire della tutela prevista dalla Legge, il segnalante deve presentare il modulo e gli eventuali allegati all’interno di una busta sigillata, all’indirizzo “Azienda USL Toscana Centro, Piazza Brunelleschi n.1 – Firenze, Ufficio Anticorruzione”, avendo cura di indicare sulla busta “Riservato – Whistleblowing” senza ulteriori informazioni (es. mittente).

Il RPCT provvede a protocollare la segnalazione su un registro dedicato consegnando una ricevuta al segnalante.

Art. 10 - Esame preliminare della segnalazione

10.1 Il RPCT, entro 15 gg lavorativi dalla data di ricezione, effettua una valutazione della segnalazione disponendone l'archiviazione motivata e comunicata al segnalante, nei casi in cui:

- Non abbia le caratteristiche definite nell'art. 4 del presente regolamento;
- Sia priva degli elementi di fatto idonei a giustificare degli accertamenti;
- Abbia un contenuto generico o non pertinente, che non consente la comprensione dei fatti;
- Sia formata da sola documentazione senza segnalazione di condotte illecite o irregolarità.

10.2 Il RPCT, nel caso in cui la segnalazione non sia adeguatamente circostanziata, può chiedere al segnalante elementi integrativi tramite la piattaforma informatica, nel caso in cui la stessa sia stata presentata tramite questo canale, o mediante telefono/mail/posta negli altri casi, assegnando un termine congruo per la risposta.

10.3 All'esito della valutazione, il RPCT procede con l'istruttoria della pratica non archiviata oppure, se lo ritiene opportuno, la assegna ad un istruttore.

Art. 11 - Istruttoria della segnalazione

11.1 Il RPCT/istruttore, entro 60 gg lavorativi dall'avvio della stessa, effettua l'istruttoria sulle condotte illecite oggetto della segnalazione, compiendo una prima imparziale verifica ed analisi sulla sussistenza di quanto rappresentato senza necessariamente accertare l'effettivo accadimento dei fatti. In casi particolari, tale termine può essere prorogato previa comunicazione motivata alla Direzione Aziendale.

11.2 Per lo svolgimento dell'istruttoria, il RPCT/istruttore può avviare un dialogo con il segnalante, chiedendo allo stesso chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori, con le modalità descritte all'art. 9 del presente regolamento. Inoltre, può acquisire atti e documenti da altri uffici dell'Azienda, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato. Tutti gli uffici dell'Azienda coinvolti sono tenuti a prestare la massima collaborazione al RPCT/istruttore rispondendo entro massimo 3 gg lavorativi alle richieste ricevute.

11.3 Il RPCT/istruttore deve tenere traccia delle attività svolte e fornire informazioni al segnalante sullo stato di avanzamento dell'istruttoria, almeno con riferimento ai principali snodi decisionali.

11.4 Non spetta al RPCT/istruttore accertare le responsabilità individuali qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'Azienda oggetto di segnalazione, a pena di sconfinare nelle competenze dei soggetti a ciò preposti, in linea con le indicazioni già fornite nella Delibera ANAC n. 840/2018.

11.5 Qualora, a seguito dell'attività svolta, il RPCT ravvisi elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne dispone l'archiviazione con adeguata motivazione comunicandola al segnalante. Qualora, invece, ravvisi elementi a supporto della fondatezza della segnalazione, si rivolge tempestivamente agli organi preposti interni o enti/istituzioni esterne, ognuno secondo le proprie competenze, come di seguito descritto:

- **Invio ad Autorità Giudiziaria, Ordinaria, Contabile:**

Qualora la segnalazione abbia ad oggetto illeciti che rilevano sotto il profilo penale, civile o erariale, il RPCT la trasmette tempestivamente alla competente Autorità giudiziaria, ordinaria o contabile nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, mettendo in evidenza che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce la tutela della riservatezza ai sensi dell'art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001.

Laddove l'Autorità giudiziaria, ordinaria o contabile, per esigenze istruttorie, volesse conoscere il nominativo del segnalante, il RPCT provvede a comunicarne l'identità, previa notifica al segnalante.

- **Invio al Dipartimento della funzione pubblica:**

Qualora la segnalazione abbia ad oggetto, in modo esclusivo o concorrenziale, una delle materie di cui all'art. 60, c. 6, D.Lgs. 165/2001⁴, il RPCT provvede a trasmettere gli esiti delle verifiche eventualmente condotte ovvero estratti accuratamente anonimizzati della segnalazione, nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, al Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri per i seguiti di competenza.

- **Invio a Servizio Ispettivo Aziendale o Ufficio Procedimenti Disciplinari:**

Nel caso in cui la segnalazione sia, in modo esclusivo o concorrenziale, di competenza del Servizio Ispettivo Aziendale o dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari, l'RPCT non trasmette la segnalazione ma solo gli esiti delle verifiche eventualmente condotte, e, se del caso, estratti accuratamente anonimizzati della stessa, prestando la massima attenzione per evitare che dalle informazioni e dai fatti descritti si possa risalire all'identità del segnalante.

Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere mai rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora, invece, la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, il RPCT trasmette, su richiesta dell'UPD, la segnalazione previa acquisizione del consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

- **Invio ad altri soggetti competenti:**

Il RPCT non trasmette la segnalazione ad eventuali altri soggetti competenti ma solo gli esiti delle verifiche eventualmente condotte, e, se del caso, estratti accuratamente anonimizzati della segnalazione, prestando la massima attenzione per evitare che dalle informazioni e dai fatti descritti si possa risalire all'identità del segnalante.

Art. 12 – Misure di prevenzione

12.1 I responsabili delle strutture interessate, in collaborazione con il RPCT, in conformità alle previsioni del PTPCT, effettuano una analisi o una rivalutazione delle analisi dei processi coinvolti dai fatti e dalle situazioni denunciate come illecite e individuano i rischi e i fattori abilitanti che hanno favorito la condotta illecita e le relative misure di prevenzione entro 30gg dalla conclusione dell'istruttoria.

⁴ Conformità dell'azione amministrativa ai principi di imparzialità, buon andamento ed efficacia dell'attività con particolare riferimento alle riforme volte alla semplificazione delle procedure, al corretto conferimento degli incarichi, all'esercizio dei poteri disciplinari e all'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di controllo dei costi.

SEZIONE 3 – TUTELA DEL SEGNALANTE

Art. 13 – Tutele garantite al segnalante e relative condizioni

13.1 Al segnalante che effettua una segnalazione di condotte illecite in conformità alle previsioni del presente regolamento, devono essere garantite le seguenti tutele previste dalla legge:

1. Tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e della segnalazione (art. 14 del presente regolamento);
2. Tutela da eventuali misure ritorsive o discriminatorie eventualmente adottate dall'Azienda a causa della segnalazione effettuata (art. 15 del presente regolamento);
3. Esclusione dalla responsabilità nel caso in cui il segnalante, nei limiti previsti dalla Legge, sveli, per giusta causa, notizie coperte dall'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico o industriale ovvero violi l'obbligo di fedeltà (art. 16 del presente regolamento).

13.2 La violazione della riservatezza dell'identità del segnalante è fonte di responsabilità disciplinare.

13.3 Le tutele sopra descritte non sono garantite nel caso in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia, ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. La sussistenza della colpa lieve, benché fonte di responsabilità civile accertata dal giudice, non comporta il venir meno delle tutele.

13.4 Nel caso in cui la sentenza di primo grado, sfavorevole per il segnalante, non venga confermata nei successivi gradi di giudizio, sarà applicabile, sia pur tardivamente, la protezione del segnalante prevista dalla legge per le eventuali ritorsioni subite a causa della segnalazione.

13.5 Qualora il segnalante si sia rivolto, oltre che all'Azienda, anche all'Autorità Giudiziaria e il procedimento penale connesso alla segnalazione venga archiviato, egli conserva comunque le tutele previste dalla legge.

Art. 14 - Tutela della riservatezza

14.1 Tutti i soggetti aziendali coinvolti nella gestione delle segnalazioni devono garantire la riservatezza dell'identità del segnalante anche al fine di evitare l'esposizione dello stesso a misure ritorsive.

14.2 Il divieto di rivelare l'identità del segnalante riguarda il nominativo del segnalante e anche tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione allegata, che potrebbero consentire l'identificazione.

14.3 Il trattamento di tali elementi va improntato alla massima cautela, a cominciare dall'oscuramento dei dati personali, specie quelli relativi al segnalante, qualora, per ragioni istruttorie, altri soggetti debbano essere messi a conoscenza del contenuto della segnalazione e/o della documentazione ad essa allegata.

14.4 La segnalazione e la documentazione ad essa allegata, sono sottratte al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e ss. della Legge 241/1990 e dall'accesso civico generalizzato previsto dall'art. 5, c. 2, del D.Lgs. 33/2013. Nel caso in cui la segnalazione sia stata trasmessa anche a soggetti diversi da quelli indicati dalla Legge e dal presente regolamento, essendo stata così svelata l'identità del segnalante, la segnalazione non è più considerata sottratta all'accesso agli atti amministrativi e all'accesso civico generalizzato di cui sopra. Tuttavia, gli uffici competenti, in collaborazione con l'RPCT, dovranno bilanciare gli interessi contrapposti e valutare, previa interlocuzione con i controinteressati, tra cui il segnalante, se concedere o meno l'accesso alla segnalazione secondo i principi e limiti previsti dalla Legge 241/1990 e dal D.Lgs. 33/2013.

14.5 Il soggetto segnalato presunto autore dell'illecito, con riferimento ai propri dati personali trattati dall'Azienda nell'ambito della gestione della segnalazione che lo riguarda, non può esercitare i diritti previsti

dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento(UE) n. 2016/679⁵, poiché potrebbe derivarne un pregiudizio per il segnalante. In tal caso, al segnalato è anche preclusa la possibilità di rivolgersi al Titolare del trattamento e di proporre reclamo al Garante della Privacy (ai sensi dell'art. 77 dal Regolamento (UE) n. 2016/679). Resta ferma la possibilità per il soggetto segnalato di esercitare i propri diritti con le modalità previste dall'art. 160 del D.Lgs. n. 196/2003⁶.

14.6 Nell'ambito del procedimento disciplinare attivato dall'Azienda contro il presunto autore della condotta segnalata, l'identità del segnalante può essere rivelata solo dietro consenso di quest'ultimo. Nel caso in cui l'identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa dell'incolpato, l'Azienda non potrà procedere con il procedimento disciplinare se il segnalante non acconsente espressamente alla rivelazione della propria identità.

Art. 15 - Tutele da misure discriminatorie e ritorsive

15.1 Il segnalante, che ha effettuato la segnalazione ai sensi e con le modalità previste dalla presente procedura, non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa, compresi comportamenti od omissioni, aventi effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro a seguito della segnalazione stessa.

15.2 L'adozione di misure discriminatorie o ritorsive⁷ nei confronti del segnalante, può essere comunicata ad ANAC, dall'interessato e dalle Organizzazioni sindacali aziendali maggiormente rappresentative, con le modalità previste dalla stessa Autorità. L'ANAC nel caso in cui accerti che la misura discriminatoria o ritorsiva è conseguente alla segnalazione di illeciti applica, in assenza di prova da parte dell'Azienda che la misura presa è estranea alla segnalazione⁸, una sanzione amministrativa pecuniaria.

15.3 Nel caso in cui venga accertata la misura discriminatoria o ritorsiva degli atti adottati dall'Azienda, questi sono nulli e in caso di licenziamento, al lavoratore spetta la reintegra nel posto di lavoro⁹. L'atto o il provvedimento discriminatorio o ritorsivo può essere oggetto di annullamento in sede di autotutela da parte dell'Azienda indipendentemente dagli accertamenti di ANAC.

15.4 I soggetti aziendali che mettano in atto, suggeriscano o propongono misure discriminatorie o ritorsive nei confronti del segnalante sono direttamente responsabili dei danni causati.

Art. 16 - Giusta causa di rivelazione di notizie coperte da segreto

16.1 Il perseguimento dell'interesse all'integrità della Pubblica Amministrazione nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni perseguite dalle segnalazioni presentate in conformità al presente regolamento, costituisce giusta causa di "rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio" (art. 326 C.P.), "rivelazione del segreto professionale" (art. 622 C.P.), "rivelazione dei segreti scientifici e industriali" (art.

⁵ Tali diritti sono quelli previsti dal Regolamento (UE) n. 2016/679 agli articoli da 15 a 22. Si tratta nello specifico del diritto di accesso ai dati personali (art. 15 GDPR), del diritto a rettificarli (art. 16 GDPR), del diritto di ottenerne la cancellazione o cosiddetto diritto all'oblio (art. 17 GDPR), del diritto alla limitazione del trattamento quando ricorrono le ipotesi specificate dall'art. 18 GDPR, del diritto alla portabilità dei dati personali (art. 20 GDPR) e di quello di opposizione al trattamento (artt. 21 e 22 GDPR).

⁶ Tale norma prevede la possibilità per l'interessato di richiedere al Garante accertamenti sulla conformità del trattamento dei propri dati. Il Garante fornisce riscontro circa il relativo esito. È altresì previsto che il titolare del trattamento informi l'interessato di tale facoltà.

⁷ Ai fini dell'applicazione della tutela, l'intento discriminatorio o ritorsivo è valutato in collegamento con la segnalazione ovvero è necessario che ci sia una precedente segnalazione da parte del soggetto sottoposto alle misure.

⁸ La Legge stabilisce una inversione dell'onere della prova per il quale spetta all'Azienda dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive sono sorrette da ragioni estranee alla segnalazione. L'onere della prova grava sulla persona che ha posto in essere tale misura.

⁹ L'ordine di "reintegro" è di esclusiva competenza della magistratura.

623 C.P.) e il segnalante non può essere accusato di violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105 C.C.).

16.2 Affinché trovi applicazione la tutela, è necessario che:

- La segnalazione abbia le caratteristiche previste dall'art. 4 del presente regolamento;
- Il segnalante non abbia appreso la notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l'Azienda;
- Le notizie ed i documenti, oggetto di segreto professionale o d'ufficio, non siano stati rivelati con modalità eccedenti rispetto alla finalità di eliminazione dell'illecito¹⁰;
- Le segnalazioni inviate con modalità differenti da quelle descritte all'art. 9 del presente regolamento non devono aver comportato la diffusione di informazioni coperte da segreto.

¹⁰ Costituisce una «modalità eccedente» quella con cui si rivela una notizia per finalità ulteriori rispetto a quelle finalizzate unicamente alla volontà di far emergere l'illecito (a titolo esemplificativo si pensi a finalità di gossip/vendicative/opportunistiche/scandalistiche).

SEZIONE 3 – DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE

Art. 17 - Informazione e formazione

17.1 Al presente regolamento deve essere garantita la più ampia diffusione attraverso:

- Comunicazione specifica ai Direttori di Dipartimento e di Staff, per la diffusione all'interno delle strutture dirette;
- Newsletter a tutti i dipendenti con evidenza dell'adozione del Regolamento e delle finalità dell'istituto;
- Pubblicazione sul sito aziendale nelle sezioni "Amministrazione Trasparente/Disposizioni generali/Atti amministrativi generali/Regolamenti" e "Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Whistleblowing";
- Formazione dedicata;
- Comunicandolo ai soggetti interessati esterni all'Azienda (lavoratori e collaboratori delle imprese che realizzano opere in favore dell'Azienda) mediante comunicazione diretta del link al momento della sottoscrizione del contratto.

Art. 18 – Disposizioni sul trattamento dei dati personali

18.1 Nell'ambito delle attività di trattamento previste dal presente regolamento, l'Azienda adotta ogni cautela al fine di evitare la indebita circolazione di informazioni personali, non solo verso l'esterno, ma anche all'interno degli uffici dell'Azienda in capo a soggetti non autorizzati al trattamento dei dati, anche mediante:

- Una corretta configurazione dei sistemi di protocollo informatico;
- L'individuazione di misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti in esame;
- La definizione di un idoneo modello di gestione delle segnalazioni in conformità ai principi di protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita, tenuto conto anche delle osservazioni presentate al riguardo dal Responsabile della protezione dei dati personali.

Nel caso in cui l'applicativo utilizzato per acquisire e gestire le segnalazioni sia fornito da un soggetto terzo che offra anche altri servizi quali la manutenzione o la conduzione applicativa, o altri servizi informatici che comportano il trattamento di dati per conto dell'Azienda, o nel caso in cui l'Azienda si doti di un sistema offerto in Cloud o in modalità SaaS (Software as a Service) tale soggetto terzo opererà in qualità di "Responsabile del trattamento" con la previsione di adeguate soluzioni tecniche che non consentano l'accesso ai dati identificativi del segnalante.

18.2 Ad integrazione delle informazioni sul trattamento dei dati personali dei dipendenti già adottate dall'Azienda USL Toscana Centro, quale Titolare del trattamento, e consultabili nella specifica sezione della rete intranet aziendale, si riportano di seguito le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sul trattamento dei dati personali dei soggetti che effettuano segnalazioni di illeciti (art. 54-bis D.Lgs. n. 165/2001):

- **Base giuridica del trattamento:** i dati personali sono trattati dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, con particolare riferimento al compito di accertare eventuali illeciti denunciati nell'interesse dell'integrità dell'Azienda, ai sensi dell'art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001, dai soggetti indicati.
- **Tipi di dati trattati e finalità del trattamento:** i dati forniti dal segnalante al fine di rappresentare le presunte condotte illecite delle quali sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di

servizio con l'Azienda commesse dai soggetti che a vario titolo interagiscono con la medesima, vengono trattati allo scopo di effettuare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l'adozione dei conseguenti provvedimenti quivi indicati.

- **Destinatari dei dati:** sono destinatari dei dati raccolti a seguito della segnalazione, se del caso, l'Autorità Giudiziaria, la Corte dei conti e l'ANAC. I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale dell'Azienda, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo.
- **Diritti degli interessati:** gli interessati hanno il diritto di richiedere e ottenere dall'Azienda, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza potrà essere inoltrata al Titolare del trattamento o al Responsabile della protezione dei dati ai recapiti di contatto previsti nell'informativa generale.
- **Diritto di reclamo:** gli interessati che ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato dall'Azienda avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento, hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

18.3 Le Informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento (EU) 2016/679 sopra riportate sono inserite anche nell'informativa allegata al presente regolamento (Allegato 2) che verrà pubblicata sul sito aziendale nella sezione "Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Whistleblowing".

Tale informativa potrà essere integrata qualora ne sorgesse la necessità e l'originale sarà depositato presso la SOS Anticorruzione e Trasparenza che curerà anche la nuova pubblicazione.

Art. 19 - Procedura informatizzata

19.1 Per tutelare il segnalante, la procedura di gestione informatizzata delle segnalazioni utilizzata deve:

1. Consentire la compilazione, l'invio e la ricezione del modulo di segnalazione allegato al presente regolamento (Allegato 1);
2. Consentire la gestione delle segnalazioni in modo trasparente attraverso una procedura definita e comunicata all'esterno con termini certi per l'avvio e la conclusione dell'istruttoria;
3. Presentare al segnalante l'informativa sul trattamento dei dati personali da parte dell'Azienda.
4. Costituire un registro speciale di protocollazione e consentire l'identificazione di ogni segnalazione e comunicazione ricevuta mediante l'attribuzione di un codice univoco progressivo composto da anno, mese, giorno, ora e numero progressivo di acquisizione;
5. Permettere la creazione di un elenco contenente l'insieme delle segnalazioni acquisite, il quale si incrementa progressivamente secondo l'ordine di trasmissione;
6. Tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto della segnalazione, della documentazione ad essa allegata nonché dell'identità di eventuali soggetti segnalati, garantendo l'accesso a tali informazioni solo ai soggetti autorizzati e previsti nell'iter procedurale. Nel caso in cui l'accesso all'applicazione sia mediato da dispositivi firewall o proxy, si deve garantire la non tracciabilità del segnalante nel momento in cui viene stabilita la connessione anche mediante l'impiego di strumenti di anonimizzazione dei dati di navigazione (ad es. tramite protocollo di trasporto https e accesso mediato dalla rete TOR);
7. Separare il contenuto della segnalazione dall'identità del segnalante;
8. Rendere disponibile il solo contenuto della segnalazione ai soggetti che gestiscono l'istruttoria;
9. Prevedere l'accesso sicuro e protetto all'applicazione mediante l'adozione di sistemi di autenticazione e autorizzazione opportuni;

10. Assicurare l'accesso selettivo ai dati delle segnalazioni, da parte dei diversi soggetti autorizzati al trattamento, prevedendo, ad esempio, una procedura per l'assegnazione, da parte del RPCT, della trattazione di specifiche segnalazioni all'eventuale personale di supporto;
11. Tracciare l'attività degli utenti del sistema nel rispetto delle garanzie a tutela del segnalante, al fine di evitare l'uso improprio di dati relativi alla segnalazione. I relativi log devono essere adeguatamente protetti da accessi non autorizzati e devono essere conservati per un termine congruo rispetto alle finalità di tracciamento. Deve essere evitato il tracciamento di qualunque informazione che possa ricondurre all'identità o all'attività del segnalante. Il tracciamento può essere effettuato esclusivamente al fine di garantire la correttezza e la sicurezza del trattamento dei dati;
12. Consentire l'accesso del RPCT all'identità del segnalante previa richiesta e autorizzazione del Custode delle identità del segnalante (se diverso dal RPCT);
13. Impedire l'accesso all'identità del segnalante e alla segnalazione da parte del Custode delle identità (se diverso dal RPCT) e degli amministratori del sistema;
14. Consentire al segnalante di accedere alla propria segnalazione fino a cinque anni successivi alla data della segnalazione stessa e verificarne lo stato di avanzamento tramite l'utilizzo di un codice identificativo univoco che gli viene fornito all'esito della procedura di inserimento della segnalazione;
15. Consentire nel corso dell'istruttoria lo scambio di messaggi o documenti tra segnalante e istruttore mediante meccanismi interni alla piattaforma che tutelino l'identità del segnalante. È esclusa l'adozione della posta elettronica individuale quale mezzo di notifica al segnalante;
16. Qualora la piattaforma invii messaggi (es. in caso di variazione dello stato di avanzamento dell'istruttoria, riscontro del segnalante a una richiesta di integrazione, riscontro del segnalante a una richiesta di consenso a rivelare la propria identità nell'ambito di un procedimento disciplinare, ecc.) sulla casella di posta elettronica individuale del RPCT e/o dell'istruttore, bisogna evitare che tali messaggi contengano riferimenti all'identità del segnalante o all'oggetto della segnalazione;
17. Tutelare la riservatezza degli atti formati nel corso dell'attività istruttoria;
18. Consentire in qualsiasi momento, tramite l'applicazione, la fruibilità della documentazione custodita, ad es. al fine di limitare la necessità di effettuare il download o la stampa della stessa;
19. Rendere chiaramente visibili al segnalante, al fine di consentire l'uso consapevole e sicuro della piattaforma, le seguenti indicazioni da considerarsi requisiti minimi di buon comportamento, acquisendo dallo stesso segnalante la conferma di lettura:
 - *"È opportuno rimuovere riferimenti all'identità del segnalante dalla segnalazione e dai suoi allegati"*;
 - *"Se per inviare la segnalazione è stato utilizzato il canale informatico è opportuno utilizzare il medesimo canale per tutte le comunicazioni successive da inviare all'Azienda"*.
20. Garantire la crittografia dei dati e dei documenti allegati;
21. Prevedere idonee politiche di sicurezza come, ad esempio, la modifica periodica della password;
22. Garantire che i dati acquisiti nell'ambito della procedura siano conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Art. 20 - Entrata in vigore e forme di pubblicità

20.1 Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di adozione ed è soggetto a variazioni o integrazioni qualora intervengano nuove disposizioni legislative nazionali o regionali in materia ed in caso di modifiche dell'organizzazione aziendale.

20.2 L'Azienda provvede a darne pubblicità tramite pubblicazione dell'atto di adozione sull'Albo, per il periodo previsto dalla normativa, e nella sezione "Amministrazione trasparente", del sito istituzionale.

Art. 21 - Abrogazioni

21.1 Dall'entrata in vigore del presente regolamento si considerano superati ed abrogati tutti i precedenti regolamenti in materia e le indicazioni contenute nel PTPCT di cui alla delibera del DG n. 481 del 02/04/2021.

Art. 22 - Norma di rinvio

22.1 Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda all'applicazione della normativa vigente (D.Lgs. 165/2001) e alle linee guida ANAC n. 469/2021.

ALLEGATO 1 – MODULO PER LA SEGNALAZIONE

Definizioni

ANAC	Autorità Nazionale Anticorruzione
PNA	Piano Nazionale Anticorruzione
DFP	Dipartimento della Funzione pubblica
PTPCT	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
RPCT	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
Segnalante	Dipendente pubblico (e assimilati) che invia una segnalazione di illeciti (c.d. whistleblower)
Whistleblowing	Istituto di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti previsto dall'art. 54-bis D.Lgs. 165 del 2001
Azienda	Azienda USL Toscana Centro
Istruttore	Soggetto della struttura di supporto del RPCT coinvolto nell'istruttoria della segnalazione.
Custode delle identità	Soggetto individuato dall'amministrazione che consente al RPCT di accedere all'identità del segnalante. Tale ruolo può anche coincidere con quello di RPCT.
Codice di comportamento	Delibera del DG n.1358 del 16/09/2016 codice di comportamento della Azienda USL Toscana Centro

Istruzioni per la compilazione

A cosa serve

Con il termine segnalante o whistleblower si intende il dipendente pubblico che segnala illeciti di interesse generale e non di interesse individuale, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, in base a quanto previsto dall'art. 54 bis del D.Lgs. n. 165/2001 così come modificato dalla Legge 30 novembre 2017, n. 179

Chi può presentare la segnalazione

- Dipendenti a tempo determinato o indeterminato dell'Azienda;
- Dipendenti di altre amministrazioni pubbliche che prestano servizio presso l'Azienda in posizione di comando, distacco o situazioni analoghe;
- Lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Azienda.

Sono esclusi altri soggetti esterni o interni, anche se svolgono un'attività lavorativa in favore dell'Azienda (ad es., stagisti, tirocinanti, ecc.).

Come può essere presentata la segnalazione

La segnalazione deve essere presentata utilizzando una sola delle seguenti modalità, preferibilmente attraverso la piattaforma informatica, evitando duplicazioni:

Piattaforma informatica

La segnalazione di illecito può essere inviata compilando il format già presente nella piattaforma informatica raggiungibile sul sito aziendale nella sezione “Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Whistleblowing” dopo aver preso visione della informativa sul trattamento dei dati personali.

Il segnalante, al termine dell’invio, riceve un codice che gli permette di accedere al sistema, verificare lo stato di avanzamento della gestione della segnalazione e dialogare con l’RPCT.

Posta elettronica

Il segnalante deve compilare il presente modulo dopo aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali presente sul sito aziendale nella sezione “Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Whistleblowing”.

Per usufruire della tutela prevista dalla Legge, il segnalante deve inviare il modulo e gli eventuali allegati all’indirizzo whistleblowing@uslcentro.toscana.it, avendo cura di indicare nell’oggetto “Riservato - Whistleblowing”.

Si consiglia di inviare la segnalazione all’interno di un allegato criptato e di inviare la password utilizzata per la cifratura all’RPCT con canali alternativi (p.e. telefono, SMS, servizi di messaggistica, etc.).

Posta tradizionale

Il segnalante deve compilare il presente modulo dopo aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali presente sul sito aziendale nella sezione “Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Whistleblowing”.

Per usufruire della tutela prevista dalla Legge, il segnalante deve inviare il modulo e gli eventuali allegati all’interno di una busta sigillata, all’indirizzo “Azienda USL Toscana Centro, Piazza Santa Maria Nuova n.1 - Firenze, Ufficio Anticorruzione”, avendo cura di indicare sulla busta “Riservato - Whistleblowing” senza ulteriori informazioni (es. mittente).

Di persona

Il segnalante deve compilare il presente modulo dopo aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali presente sul sito aziendale nella sezione “Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Whistleblowing”.

Per usufruire della tutela prevista dalla Legge, il segnalante deve presentare il modulo e gli eventuali allegati all’interno di una busta sigillata, all’indirizzo “Azienda USL Toscana Centro, Piazza Brunelleschi n.1 - Firenze, Ufficio Anticorruzione”, avendo cura di indicare sulla busta “Riservato - Whistleblowing” senza ulteriori informazioni (es. mittente).

Quali sono le caratteristiche che deve possedere la segnalazione

La segnalazione deve avere tutti i requisiti previsti dall’art. 4 del Regolamento Aziendale ed in particolare:

- Deve avere ad oggetto “condotte illecite” di cui il segnalante sia venuto a conoscenza “in ragione del proprio rapporto di lavoro” e deve essere effettuata “nell’interesse all’integrità dell’Azienda”;
- Deve essere circostanziata in maniera tale da consentire un’analisi dettagliata dei fatti e delle situazioni denunciate come illecite con particolare attenzione a:
 1. Le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
 2. La descrizione del fatto;
 3. Le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

E’ consigliabile integrare la segnalazione con qualsiasi elemento a supporto della fondatezza della stessa come ad esempio:

4. Documenti relativi ai fatti oggetto di segnalazione;
5. Nominativi di soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Comunque, saranno prese in considerazione anche le segnalazioni pervenute al RPCT in forma diversa.

Le segnalazioni anonime sono prese in considerazione dal RPCT solo se circostanziate in maniera adeguata e rese con particolari tali da fare emergere fatti e situazioni in relazione a contesti determinati.

Avvertenze

Il segnalante è invitato a porre la massima attenzione affinché nella descrizione dei fatti e delle situazioni denunciate come illecite e nei relativi documenti allegati, non siano presenti dati personali o che possano far risalire alla propria identità.

Nel caso in cui la segnalazione pervenga anche ad un soggetto diverso dal RPCT (ad esempio superiore gerarchico, dirigente o funzionario) il segnalante potrebbe non godere della tutela prevista dall'art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001.

Nel caso in cui la segnalazione dovesse contenere notizie coperte dal segreto, per godere delle tutele previste, è necessario che:

- Il segnalante non abbia appreso le informazioni segnalate in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l'Azienda;
- Le notizie ed i documenti, oggetto di segreto professionale o d'ufficio, non siano rivelati con modalità eccedenti rispetto alla finalità di eliminazione dell'illecito;
- Le segnalazioni inviate con modalità differenti da quelle descritte all'art. 9 del Regolamento Aziendale non abbiano comportato la diffusione di informazioni coperte da segreto.

Il RPCT, nel caso in cui la segnalazione non sia adeguatamente circostanziata, può chiedere al segnalante elementi integrativi tramite la piattaforma informatica, nel caso in cui la stessa sia stata presentata tramite questo canale, o mediante telefono/mail/posta negli altri casi, assegnando un termine congruo per la risposta.

Si ricorda che i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio hanno un obbligo di denuncia in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 del Codice di Procedura Penale e degli artt. 361 e 362 del Codice Penale e, in questi casi, la segnalazione indirizzata al RPCT ed ad ANAC, non sostituisce quella all'Autorità Giudiziaria.

Se dalla segnalazione emergessero profili di rilievo penale e di danno erariale, l'Azienda provvederà a trasmettere la segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie.

DESCRIZIONE DELLA CONDOTTA ILLECITA

1.1 - Tipologia di condotta illecita * dato obbligatorio

- Corruzione e cattiva amministrazione, abuso di potere
- Cattiva gestione delle risorse pubbliche e danno erariale
- Incarichi e nomine illegittime, anche in violazione del D.Lgs n. 39/2013
- Appalti illegittimi
- Concorsi illegittimi
- Conflitto di interessi
- Mancata attuazione della disciplina anticorruzione

1.2 - Indica il periodo temporale in cui si è verificato il fatto * dato obbligatorio

Indica il periodo (e se possibile la data) in cui si sono verificati i fatti oggetto della segnalazione.

1.3 - Durata della condotta illecita * dato obbligatorio

- La condotta illecita si è conclusa
- La condotta illecita è ancora in corso
- La condotta illecita si verifica ripetutamente

1.4 - Descrizione dei fatti * dato obbligatorio

Descrivere in maniera chiara la condotta illecita che si vuole segnalare e tutti gli elementi necessari alla sua valutazione. Si prega di inserire una risposta lunga almeno 50 caratteri.

1.5 Conosci la dimensione economica del contratto e/o appalto e/o transazione inerente l'illecito?

Inserisci l'ammontare anche approssimativo

1.6 Conosci l'ammontare economico dell'illecito?

Inserisci l'ammontare anche approssimativo

1.7 - Con quali modalità sei venuto a conoscenza del fatto?

1.8 - E' in atto un contenzioso amministrativo, civile o contabile in relazione ai fatti segnalati?

- Sì

- No
- Non so

1.9 - Puoi fornirci informazioni utili per verificare la veridicità della tua segnalazione?

Se fornirai informazioni e istruzioni dettagliate per coadiuvare la nostra attività di verifica della veridicità della segnalazione, sarà più veloce e facile poter intervenire

1.10 – Se hai già presentato altre segnalazioni all’Azienda sugli stessi fatti indica i canali e la data.

EVENTUALI SOGGETTI PRIVATI COINVOLTI

Nota: compilare una scheda per ogni soggetto eventualmente coinvolto

2.1 – Nome

2.2 – Cognome

2.3 - Amministrazione, ente o azienda per cui o con cui lavora il soggetto coinvolto
Indica l'Ente o l'Azienda per cui o con cui lavora il soggetto indicato

2.4 - Qualifica rivestita dal soggetto coinvolto nell'amministrazione o ente di appartenenza
<input type="checkbox"/> RPCT <input type="checkbox"/> Direttore <input type="checkbox"/> Dirigente <input type="checkbox"/> Funzionario <input type="checkbox"/> Impiegato <input type="checkbox"/> RUP <input type="checkbox"/> Altro

2.5 - Ruolo che il soggetto coinvolto ha avuto nell'accaduto

2.6 - Numero di telefono

2.7 - Indirizzo Email

2.8 - Ha tratto beneficio economico o di altro genere dall'accaduto?
<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No

2.9 - A tuo avviso possiamo contattare il soggetto per richiedere ulteriori informazioni, senza pregiudicare la riservatezza della verifica della segnalazione?

Sì

No

EVENTUALI IMPRESE COINVOLTE

Nota: compilare una scheda per ogni impresa eventualmente coinvolta

3.1 – Ragione sociale dell'impresa coinvolta
Indica il nome dell'impresa

3.2 - Tipologia Impresa
<input type="checkbox"/> Società a responsabilità limitata <input type="checkbox"/> Società per azioni <input type="checkbox"/> Società in nome collettivo <input type="checkbox"/> Società in accomandita semplice <input type="checkbox"/> Consorzio <input type="checkbox"/> Ditta individuale <input type="checkbox"/> Non so

3.3 - Indirizzo sede legale

3.4 - Partita IVA/Codice Fiscale

3.5 - Rappresentante legale o altro soggetto dell'impresa coinvolto nell'accaduto
Indica il rappresentante legale o direttore dell'impresa coinvolto nell'accaduto

3.6 - Ruolo dell'impresa nell'accaduto
Indica quale è stato il ruolo dell'impresa nell'accaduto

3.7 - Numero di telefono

3.8 - Indirizzo Email

3.9 – Sito web

EVENTUALI ALTRI SOGGETTI DESTINATARI DI SEGNALAZIONI

Nota: compilare una scheda per ogni soggetto destinatario di una eventuale segnalazione

4.1 A quale Autorità o istituzione ti sei già rivolto
<input type="checkbox"/> Corte dei Conti <input type="checkbox"/> Autorità giudiziaria <input type="checkbox"/> Polizia <input type="checkbox"/> Carabinieri <input type="checkbox"/> Guardia di Finanza <input type="checkbox"/> Ispettorato per la Funzione pubblica <input type="checkbox"/> Altre Forze di Polizia

4.2 Data della segnalazione

4.3 Estremi di registrazione dell'esposto
es. Numero e anno di protocollazione da parte dell'autorità

4.4 Esito della segnalazione

Nota: se hai effettuato delle segnalazioni ad altri soggetti, ti preghiamo di allegarle alla presente segnalazione.

AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA

5.1 Nel caso in cui, nell'ambito di un eventuale procedimento disciplinare attivato dall'Azienda contro il presunto autore della condotta segnalata, la tua identità risultasse indispensabile alla difesa dell'incolpato, autorizzi fin da ora il RPCT a trasmettere i tuoi dati all'Ufficio Procedimenti Disciplinari?

- Si
- No

Nota: in caso di risposta negativa, nel caso sopra esposto, il procedimento disciplinare dovrà essere interrotto e non potranno essere presi provvedimenti nei confronti del presunto autore della condotta segnalata.

IDENTITA' DEL SEGNALANTE

7.1 – Tipologia di segnalante * dato obbligatorio

- Dipendente pubblico dell'Azienda
- Dipendente pubblico in posizione di comando, distacco o situazioni analoghe presso l'Azienda
- Lavoratore o collaboratore di imprese fornitrici di beni o servizi o di imprese che realizzano opere in favore dell'Azienda

7.2 - Nome * dato obbligatorio

7.3 - Cognome * dato obbligatorio

7.4 - Data di nascita * dato obbligatorio

7.5 - Luogo di nascita * dato obbligatorio

7.6 - Codice fiscale * dato obbligatorio

7.7 - Indirizzo * dato obbligatorio

7.8 - Numero di telefono * dato obbligatorio

7.9 - Indirizzo email * dato obbligatorio

7.10 - Attuale qualifica e mansione lavorativa

--

7.11 - Attuale unità organizzativa e sede di lavoro

7.12 – Qualifica e mansione lavorativa all’epoca dei fatti segnalati
Da compilare solo se i dati non coincidono con quelli all’epoca dei fatti segnalati

7.13 - Unità organizzativa e sede di lavoro all’epoca dei fatti riportati
Da compilare solo se i dati non coincidono con quelli all’epoca dei fatti segnalati

Nota: Nel caso in cui il segnalante sia in posizione di comando, distacco o situazioni analoghe, compilare anche la seguente sezione

7.14 - Amministrazione o ente di appartenenza

8.18 - Tipologia Amministrazione/Ente
<input type="checkbox"/> Ministero <input type="checkbox"/> Regione <input type="checkbox"/> Comune capoluogo <input type="checkbox"/> Comune non capoluogo <input type="checkbox"/> Ente sanitario <input type="checkbox"/> Ente previdenziale <input type="checkbox"/> Università <input type="checkbox"/> Autorità portuale <input type="checkbox"/> Altra amministrazione

8.19 - Denominazione Amministrazione/Ente

8.20 - Indirizzo

Nota: Nel caso in cui il segnalante sia un lavoratore o collaboratore di imprese fornitrici di beni o servizi o di imprese che realizzano opere in favore dell'Azienda, compilare anche la seguente sezione

8.20 – Ragione sociale dell'impresa
Indica il nome dell'impresa

8.21 - Tipologia Impresa
<input type="checkbox"/> Società a responsabilità limitata <input type="checkbox"/> Società per azioni <input type="checkbox"/> Società in nome collettivo <input type="checkbox"/> Società in accomandita semplice <input type="checkbox"/> Consorzio <input type="checkbox"/> Ditta individuale <input type="checkbox"/> Non so

8.22 - Indirizzo sede legale

8.23 - Partita IVA/Codice Fiscale

8.24 - Rappresentate legale o altro soggetto dell'impresa
Indica il rappresentante legale o direttore dell'impresa

8.25 - Numero di telefono

8.26 - Indirizzo Email

8.27 – Sito web

ALLEGATO 2 – ADDENDUM ALL'INFORMATIVA

Addendum all'Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 nell'ambito del c.d. "whistleblowing"

Gentile Dipendente Collaboratore,

L'Azienda USL Toscana Centro (di seguito Azienda) La informa sul trattamento dei Suoi dati personali nell'ambito della procedura di gestione delle segnalazioni nel rispetto delle previsioni normative in tema di *whistleblowing*.

Ad integrazione delle informazioni sul trattamento dei dati personali dei dipendenti già adottate dall'Azienda USL Toscana Centro, quale Titolare del trattamento, e consultabili nella specifica sezione della rete intranet aziendale, si riportano di seguito le informazioni ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sul trattamento dei dati personali dei soggetti che effettuano segnalazioni di illeciti (art. 54-bis d.lgs. n. 165/2001). **Base giuridica del trattamento:** i dati personali sono trattati dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, con particolare riferimento al compito di accertare eventuali illeciti denunciati nell'interesse dell'integrità dell'Azienda, ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001, dai soggetti indicati. **Tipi di dati trattati e finalità del trattamento:** i dati forniti dal segnalante al fine di rappresentare le presunte condotte illecite delle quali sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di servizio con l'Azienda commesse dai soggetti che a vario titolo interagiscono con la medesima, vengono trattati allo scopo di effettuare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l'adozione dei conseguenti provvedimenti quivi indicati.

Modalità di trattamento: i dati saranno trattati con strumenti prevalentemente informatici e, ove necessario e comunque nel rispetto delle misure di sicurezza, anche cartacei. **Destinatari dei dati:** sono destinatari dei dati raccolti a seguito della segnalazione, se del caso, l'Autorità Giudiziaria, la Corte dei conti e l'ANAC. I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale dell'Azienda, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo. **Diritti degli interessati:** gli interessati hanno il diritto di richiedere e ottenere dall'Azienda, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza potrà essere inoltrata al Titolare del trattamento o al Responsabile della protezione dei dati ai recapiti di contatto previsti nell'informativa generale.

Diritto di reclamo: Gli interessati che ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato dall'Azienda avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento, hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Dati di contatto del Titolare del trattamento

Azienda USL Toscana Centro, con sede legale in Piazza S. Maria Nuova 1, 50122 Firenze

Indirizzo e-mail direttore.generale@uslcentro.toscana.it

PEC: direzione.uslcentro@postacert.toscana.it)

Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati

e-mail: responsabileprotezionedati@uslcentro.toscana.it

Pec: responsabileprotezionedati.uslcentro@postacert.toscana.it

La presente informativa, nel rispetto del principio di progressività, è da considerarsi quale addendum alla informativa generale ed è consultabile sul sito istituzionale - sezione Privacy - www.uslcentro.toscana.it.